

doganale, purché riscontrati in possesso dei necessari requisiti professionali, a svolgere i compiti, rispettivamente, di asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni e di presentazione delle merci in dogana;

in data 21 giugno 2000, in sede di approvazione del provvedimento alla Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/6224/1, sottoscritto sia dalla maggioranza che dall'opposizione di allora, che lo impegnava alla « accurata e puntuale verifica dei requisiti professionali posseduti dai soggetti che richiedono l'abilitazione, assumendo quale parametro di riferimento la professionalità attualmente posseduta dai soggetti che svolgono l'attività di assistenza doganale in rappresentanza diretta, quali liberi professionisti per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 2 e in qualità di centri di assistenza doganale rispetto al comma 9 dell'articolo 3 »;

considerato che, a dispetto di quanto sopra, gli spedizionieri doganali lamentano che nell'ultimo biennio siano stati abilitati in varie parti del territorio, di diritto o di fatto, operatori quali le case di spedizione, sulla cui terzietà e immunità da sospetti di interessi a monte di natura mercantile e commerciale potenzialmente conflittuali (logistica, trasporto, noleggio, magazzinaggio, movimentazione merce, eccetera) è francamente lecito porsi interrogativi, mentre si ricorda che gli spedizionieri doganali ne sono esenti in quanto possono svolgere esclusivamente le funzioni loro assegnate dalla legge;

valutato che il concretarsi di una simile situazione rischierebbe seriamente di tradursi da un lato nell'ingiusta penalizzazione o mortificazione della categoria degli spedizionieri doganali, e dall'altro lato in danno erariale in termini di elusione ed evasione,

impegna il Governo

ad effettuare e comunicare sollecitamente al Parlamento una ricognizione

delle abilitazioni finora concesse ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 9, della legge 25 luglio 2000, n. 213;

ad attenersi al rigoroso rispetto della lettera e dello spirito della predetta legge e dell'ordine del giorno n. 9/6224/1 dal 21 giugno 2000 in ordine alle future abilitazioni;

a comunicare al Parlamento, nello spirito di reciproca collaborazione, le abilitazioni eventualmente concesse in futuro.

(7-00338) « Benvenuto, Lettieri, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il polo industriale del siracusano ricade all'interno dei territori dei comuni di Priolo, Augusta e Melilli;

le popolazioni dei comuni succitati vivono da anni una realtà ambientale drammaticamente compromessa dal punto di vista della salubrità dell'aria e del suolo a causa delle emissioni in atmosfera e dallo scarico nel suolo degli inquinanti prodotti dalle fabbriche del polo industriale di Priolo;

l'ordine del giorno della Conferenza dei Servizi del 6 novembre 2003, tenutasi presso il ministero dell'ambiente, ha evidenziato il massacro ambientale sistema-

tico a cui è stato sottoposto il cosiddetto « sito Priolo » dalle industrie operanti in detta area geografica;

le industrie esistenti all'interno del « sito Priolo » sono la AGIP Petroli, la IAS, la ESSO, la ISAB, la SYNDIAL e la centrale termoelettrica dell'ENEL Tifeo in territorio di Augusta;

i risultati del Piano di caratterizzazione della zona dove è ubicata la centrale termoelettrica Enel Tifeo, presentato al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella Conferenza dei Servizi sulla bonifica del sito dove insiste la centrale, hanno evidenziato un'elevata presenza di diossina nel suolo e nel sottosuolo;

la diossina è una miscela di diversi composti tossici (circa 200): la sua molecola contiene il cloro, meno interessante per il ciclo chimico perché è poco reattivo, ma pericoloso per la sua stabilità chimica che ne impedisce la degradabilità. Si pensi che la sopravvivenza della diossina può raggiungere anche i cento anni di vita; si pensi ai danni che provoca al sistema immunitario in maniera diretta con la riduzione della produzione di linfociti B e indirettamente anche la produzione di linfociti T; si pensi all'abbassamento vertiginoso delle difese immunitarie con il contestuale attacco, nei confronti dei soggetti esposti, di qualunque batterio e virus; si pensi all'aumento esponenziale delle allergie; si pensi alla vulnerabilità del sistema immunitario da malattie quali il cancro e l'aids; si pensi alle deficienze che la diossina produce sul sistema endocrino e quindi sugli ormoni da esso prodotti con il verificarsi della diminuzione della fertilità sia nella donna che nell'uomo; si pensi, da ultimo, ai danni che produce alle gestanti le quali partoriscono bambini con gravissime malformazioni genetiche;

il numero dei bambini nati con malformazioni genetiche nel territorio del polo industriale siracusano è stato dichiarato dalla organizzazione mondiale della

sanita (OMS) superiore alla soglia di allarme e superiore alla media nazionale;

il polo petrolchimico di Priolo ha prodotto in un tempo assai recente altre emergenze ambientali quali quelle della « acqua ai benzene » e del « mare al mercurio »;

la contaminazione del suolo e del sottosuolo da diossina riguarda anche il prospiciente sito archeologico dell'antica « Megara Iblea », situato a cavallo tra i fiumi Cantera e Marcellino, una zona questa che è spesso interessata da fenomeni alluvionali con conseguenze drammatiche sull'ambiente circostante —:

quali interventi urgenti si intendano adottare per la bonifica e la messa in sicurezza del triangolo industriale dei territori dei comuni siracusani di Priolo, Augusta e Melilli;

quali siano le iniziative che, a titolo di risarcimento del danno ambientale, il Governo intenda adottare nei confronti di quelle aziende che si sono rese protagoniste della devastazione del territorio dei comuni succitati;

quali interventi il Ministro della salute intenda porre in essere per evitare che le popolazioni dei comuni interessati siano oggetto di ulteriori intossicazioni di vario genere;

se sia mai stato condotto uno studio epidemiologico rigoroso in questa parte di territorio del siracusano; in caso affermativo quali siano stati i risultati conseguiti;

quali siano stati negli anni passati i finanziamenti messi a disposizione dai Governi che si sono succeduti in favore degli enti locali per la bonifica e la messa in sicurezza del sito in questione;

quali iniziative il Governo intenda porre in essere per tutelare il sito archeologico di « Megara Iblea », minacciato dai continui fenomeni alluvionali causati dai fiumi Cantera e Marcellino. (4-08056)

ZANELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con decreto n. 2240 del 27 dicembre 2002 il Ministro delle politiche agricole e forestali ha nominato l'onorevole Sergio Berlato a Commissario Straordinario dell'ENCI, Ente Nazionale della Cinofilia Italiana;

l'onorevole Sergio Berlato è componente del Consiglio d'Amministrazione dell'I.N.F.S. Istituto Nazionale della Fauna Selvatica;

l'onorevole Sergio Berlato è deputato al Parlamento Europeo;

l'onorevole Sergio Berlato, nella qualità di Assessore alla Caccia della Regione Veneto, ha inanellato una invidiabile serie di bocciature di propri atti o da lui proposti come le Delibere n. 397 e n. 409 del 1995 per la caccia ai piccoli uccelli protetti bocciate dal TAR Veneto con sentenza 207/96 dell'11 febbraio 1996, come quello della legge regionale che nel 1995 ridefiniva le dimensioni delle gabbiette utilizzate per i richiami vivi a fini venatori bocciata dal Governo ex articolo 127 della Costituzione, come quello della legge del 1996 per sparare a peppole e fringuelli bocciata dal Commissario di Governo, come quello della legge del 1997 per la caccia a passero, passera mattugia, storno e taccola bocciata dal Commissario di Governo per palese violazione della direttiva 79/409/CEE, come quello della Delibera n. 3402 del 7 ottobre 1997 emanata nonostante il parere negativo dell'Istituto nazionale della Fauna Selvatica (Istituto pubblico del quale attualmente è componente del Consiglio d'Amministrazione) e annullata dalla Commissione statale sul controllo sugli atti regionali verbale n. 896 del 20 ottobre 1997 —:

se ritiene compatibile con il principio di buon andamento, imparzialità ed efficienza della Pubblica Amministrazione, che sia stato prescelto come Commissario Straordinario di un Ente controllato dal

Ministero delle politiche agricole e forestali e come membro del Consiglio d'Amministrazione di un Istituto pubblico di ricerca e studi, organo di consulenza dello Stato e delle regioni, un parlamentare europeo. (4-08065)

BULGARELLI, CENTO, CIMA e ZANELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 novembre 2003, alle ore 16,45 circa, un gruppo di facinorosi, appartenenti ad « Azione Giovani », organizzazione giovanile di Alleanza nazionale, si è riversato di fronte alla sede dell'Ambasciata di Cuba in Italia, munito di bandiere cubane, megafono, volantini, macchine fotografiche e cineprese, profferendo insulti contro Cuba e il suo governo e gettando volantini all'interno del perimetro della Missione;

alcuni manifestanti si sono arrampicati alla cancellata dell'edificio, collocando sulla porta di entrata principale uno striscione con ingiurie verso lo stato cubano — striscione che è stato strappato da uno dei funzionari diplomatici dall'interno del territorio cubano —, mentre un altro, di simile tenore, veniva appeso nella cancellata dell'edificio di fronte;

nel frattempo gli organizzatori della provocazione collocavano due auto agli estremi di via Licinia, sede dell'ambasciata cubana, impedendovi il transito; una delle due auto, una Lancia grigia metallizzata, targata BL 832 SX, impediva l'accesso a via Licinia alle autovetture dei funzionari diplomatici (che rientravano dalla scuola, accompagnati dai loro figli minori), collocandosi all'imbocco della suddetta strada, angolo via della Fonte di Fauno, mentre la seconda, una Panda azzurro chiaro, targata CC 351 PD, stazionava di fronte alla Missione con vari striscioni;

la Missione diplomatica si è immediatamente preoccupata di contattare il Comando dei carabinieri Aventino per

chiedere il loro intervento a protezione della sede ma non risulta che alcuna volante dell'Arma sia intervenuta, né alcun agente si è presentato presso la sede dell'ambasciata per verificare eventuali danni subiti sia dall'immobile che da membri della Rappresentanza diplomatica Cubana;

da una delle finestre del secondo piano dell'edificio che confina con l'area della Missione, veniva puntata una piccola telecamera portatile che filmava sia l'interno degli uffici della Missione che i facinorosi all'esterno; funzionari dell'Ambasciata hanno riferito all'interrogante che tale situazione si era già ripetuta in precedenti occasioni, nel corso delle quali, per alcune ore, una cinepresa montata su un tre piedi era stata puntata in direzione dell'entrata principale dell'ambasciata;

inoltre l'estate scorsa, precisamente l'11 agosto, rappresentanti della stessa organizzazione « Azione Giovani » si erano presentati all'aeroporto di Fiumicino con la pretesa di distribuire propaganda contro Cuba davanti al banco della linea aerea di bandiera « Cubana de Aviación »; dopo che la direzione dell'aeroporto aveva impedito che venisse portata a compimento tale azione all'interno del terminal aereo, il gruppo si era trasferito all'esterno dello stesso dove iniziò a distribuire tale propaganda alle persone in partenza allo scopo di scoraggiare il turismo verso Cuba e chiedendo allo stesso tempo ai viaggiatori di distribuire nell'isola, tra i cittadini cubani, l'opuscolo da loro stampato;

in tale occasione era presente, insieme ad « Azione Giovani », anche « Azione universitaria » che nel suo sito internet (www.sfida.org) si gloriava di tale azione e di altre realizzate contro Cuba; nel sito, figurano numerosi scritti in cui vengono menzionati i nomi dei dirigenti di detta organizzazione come i protagonisti di tali azioni e come « ispiratori » si fa riferimento ai massimi dirigenti di Alleanza Nazionale;

giova sottolineare che « Azione Giovani » ha pubblicamente « rivendicato »

l'episodio in oggetto e che essa costituisce l'organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale, partito facente parte della maggioranza di governo —:

se non ritenga opportuno stigmatizzare con forza l'episodio in oggetto, fonte di turbativa dell'ordine pubblico e tanto più deprecabile in quanto compiuto da aderenti di un partito della maggioranza di governo e indirizzato verso la rappresentanza diplomatica di uno stato estero;

per quale motivo, nonostante l'esplicita e tempestiva richiesta di intervento da parte dei funzionari dell'Ambasciata, il Comando dei carabinieri Aventino non sia intervenuto a difesa della sede diplomatica cubana. (4-08068)

SGOBIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il 13 novembre 2003, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge con cui si prevede la costruzione di un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi « entro e non oltre il 2008 » in Basilicata, sulla costa ionica, nel comune di Scanzano Ionico, in provincia di Matera;

tale struttura sarà un'opera di difesa militare e, dalle notizie in possesso dell'interrogante, dovrà ospitare circa 80 mila metri cubi di scorie di II e III categoria, cioè con un tempo di vita di migliaia di anni;

Scanzano Ionico è un comune di circa 6 mila abitanti, non lontano dal mare e dal Centro « Itrec-Enea » di Trisaia a Rotondella nel quale si trovano già 2.724 metri cubi di scorie altamente contaminate;

tale decisione determina preoccupazioni ed inquietudini in tutta la regione e segnatamente nell'area del metapontino, ponendo fortemente a rischio le condizioni di salute dei cittadini, sicurezza ambientali, le pregiate produzioni agro-alimentari e le promettenti attività turistiche;

a parere dell'interrogante il provvedimento è stato adottato in aperta violazione dei contenuti e delle procedure previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 e nei fatti rappresenta una prevaricazione delle funzioni di governo del territorio, proprie delle istituzioni regionali e locali;

ad avviso dell'interrogante è opportuno che il decreto non sia convertito salvaguardando così gli interessi della comunità interessata;

quali criteri di scelta sono stati adottati per l'individuazione del suddetto sito.
(4-08069)

VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il territorio di Minervino Murge (BA) ricade nel sito dell'Alta Murgia dichiarato « Sito d'Importanza Comunitario » ai sensi della Direttiva CEE 92/43;

il suddetto sito è stato dichiarato dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (provvedimento del 24 dicembre 1998) « Zona di Protezione Speciale » in ossequio alla Direttiva CEE 79/409;

in attuazione della predetta direttiva CEE 92/43, recante « misure di conservazione degli habitat naturali e semi-naturali della Flora e della Fauna selvatica », lo Stato Italiano ha introdotto prescrizioni di cautela e contestualmente ha previsto (con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, articolo 5) il procedimento di valutazione di incidenza di progetti ricadenti all'interno dei Siti di importanza comunitaria ad opera di una apposita Commissione di valutazione;

lo stesso Sito dell'Alta Murgia è stato apprezzato, *ex* articolo 34, comma 6 lettera l) legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, come « priori-

taria aria di reperimento » e perciò meritevole di protezione anche dal punto di vista naturalistico ambientale;

la legge regionale (Regione Puglia) n. 19 del 1997, impone un vincolo di tipo paesistico considerando la zona area naturale protetta;

per tali zone si applica il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, che impone la procedura della valutazione di impatto ambientale ad opera di apposita commissione regionale (cosiddetta procedura di valutazione di impatto ambientale);

nella zona di Minervino Murge appare necessario ottenere sia la valutazione di incidenza ambientale che la valutazione di impatto ambientale;

il PUTT (Piano urbanistico territoriale tematico) ricomprende le zone in questione nell'ambito del territorio qualificato con lettera D trattandosi di zone sottoposte a vincolo paesaggistico per le quali è necessaria l'autorizzazione regionale in via preventiva;

va anche evidenziato che per le cave esercenti l'attività estrattiva prima del 1985 occorre chiedere la prosecuzione delle attività, indicando le particelle nelle quali si svolgeva l'attività di estrazione: ciò equivaleva ad una vera e propria autorizzazione regionale;

nel 1985, è entrata in vigore la legge regionale (regione Puglia) n. 37 del 22 maggio 1985, che stabilisce che l'autorizzazione avviene su istanza di parte. In assenza di tale autorizzazione, anche a fronte di domanda presentata, l'attività estrattiva va considerata illegittima a meno che la stessa non sia iniziata prima del 1985 e vi sia stata l'istanza di prosecuzione nei termini di legge; solo in questo caso l'attività estrattiva prosegue legittimamente;

il 1996 entra in vigore il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, che impone la procedura di impatto ambientale per le aree naturali protette.

Tale procedimento culmina con un parere vincolante da parte del Comitato VIA presso la regione Puglia, istituito dopo l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica, in tal caso l'autorizzazione regionale alla estrazione per le cave non può prescindere dalla procedura in questione e da tale parere, pena l'illegittimità dell'atto autorizzatorio;

alla succitata procedura si è aggiunta la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, che prevede che, per le aree di protezione speciale, debba essere attuato il procedimento di valutazione di incidenza anch'esso ritenuto necessario presupposto per la validità dell'autorizzazione alle attività estrattive;

la giurisprudenza amministrativa ha infatti ritenuto illegittima l'autorizzazione regionale (regione Puglia) emessa in favore di una cava posta in territorio di importanza comunitaria per omessa previa valutazione di impatto ed incidenza ambientale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 ed all'articolo 1, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, (si veda sentenza n. 842 del 29 marzo 2001, del tribunale amministrativo regionale Puglia);

è in corso un'indagine della procura della Repubblica presso il tribunale di Trani (BA), atta ad accertare questa situazione di vera e propria devastazione del territorio dell'Alta Murgia, sia per effetto di gestori abusivi di cave e sia per l'esistenza di autorizzazioni assolutamente illegittime emesse, in assenza dei pareri necessari e vincolanti della Regione Puglia, dall'ufficio Minerario regionale;

la situazione di degrado dell'Alta Murgia risulta acuita dalla trasformazione di molte cave in vere e proprie discariche abusive con accumuli di rifiuti di ogni genere oltre che di accumuli di scarti di materiale lapideo e di risulta;

alcune strade prospicienti alle cave sono state cancellate, i boschi e le colline

distrutte, il tutto in una zona naturale e protetta; va evidenziato che la situazione di danneggiamento persiste per quelle cave la cui attività è sospesa o dismessa e per le quali non vi è stato a tutt'oggi alcun tipo di ripristino ambientale, ai sensi della Legge, regionale del 22 maggio 1985, n. 37;

come è noto parte di queste cave sono adibite a discariche, mentre enormi montagne di scarti di lavorazione di materiale lapideo risultano ammonticchiate sui fondi adibiti a cava provocando una situazione di pericolo anche nei confronti di eventuali lavoratori o persone che ivi possono transitare col rischio di subire gli effetti di smottamenti del terreno e di frane;

si tratta di colline alte fino anche a cinquanta metri senza alcuna protezione che hanno ormai devastato l'ambiente circostante deturpando in tal modo le bellezze naturali esistenti;

gli accumuli vanno considerati rifiuti che dovrebbero essere smaltiti mediante l'utilizzo o l'eliminazione, se eccedenti, in apposita discarica e non, come avviene, nell'area protetta;

l'Alta Murgia è letteralmente bucata da una gran quantità di cave prive delle obbligatorie autorizzazioni;

esistono cave, sempre nell'Alta Murgia, che operano senza autorizzazioni, con la semplice presentazione della domanda all'ufficio minerario della regione Puglia; senza, cioè, aver ottenuto il prescritto provvedimento amministrativo;

per poter esercitare l'attività di estrazione mineraria in Puglia è necessario che il gestore della cava si munisca di un'autorizzazione regionale, rilasciata con decreto, dal competente ufficio minerario;

nell'ipotesi in cui l'area di estrazione ricada in zone sottoposte ai vincoli ambientali, è necessario che l'autorizzazione regionale sia corredata anche dalle autorizzazioni e/o procedure previste dalle leggi statali e regionali;

le aree dell'Alta Murgia sono tutelate da numerosi vincoli e sottoposte a particolare tutela per ciò che concerne l'uso civico, l'area boschiva, la zona di protezione speciale (ZPS) l'area naturale protetta e la prioritaria area di reperimento;

ai sensi dell'articolo 146 del Decreto legislativo n. 490 del 1999 e dell'articolo 1-sexies della legge n. 431 del 1985 (cosiddetta « legge Galasso »), le zone gravate dagli usi civici ed i territori coperti da foreste e boschi sono definiti beni ambientali tutelati per legge. I proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di questi beni non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio all'aspetto esteriore, che è oggetto di protezione, ed hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione (articolo 151 Decreto legislativo 490 del 1999);

chiunque, in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, esegua lavori di qualsiasi genere sui beni ambientali è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (articolo 163 decreto legislativo n. 490 del 1999);

le vigenti normative statali e regionali impongono il rilascio dell'autorizzazione paesistica, quale presupposto necessario per esercitare qualsiasi tipo di attività nelle zone sottoposte a tutela dalla « legge Galasso »;

inoltre, l'allegato 3 del PUTT, che disciplina gli interventi connessi all'attività estrattiva e le procedure per l'attestazione di compatibilità al PUTT, dal punto 3.01 al punto 3.04 dispone che: « ...ove l'area interessata ricade parzialmente in un ATE (Area Territoriale) di Tipo A, B, C, D, il proponente acquisisce dalla giunta regionale l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 5 legge 357 del 1997;

quest'ultimo articolo, infatti, prescrive l'obbligatoria autorizzazione paesaggistica per i lavori e le opere che modi-

fichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili di notevole interesse pubblico ricadenti all'interno dei territori;

non vi è dubbio, quindi, che l'autorizzazione paesaggistica sia atto rilevante agli effetti legali, in mancanza della quale deve ritenersi illecita la condotta di chi esercita l'attività estrattiva;

l'area dell'Alta Murgia è dunque zona di protezione speciale, Area naturale protetta, e Area prioritaria di reperimento, meritevole di protezione dal punto di vista naturalistico;

il procedimento di valutazione d'incidenza dei progetti, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, si compone di una relazione documentata del proponente il progetto e si conclude con un atto valutativo regionale. Esso deve valutare i principali effetti che i progetti possono avere nelle ZPS, tenuto conto degli obiettivi di conservazione naturalistico-ambientale, con la contestuale valutazione d'incidenza, così come affermato dalla giurisprudenza Amministrativa (cfr. tribunale amministrativo regionale Puglia Bari sezione II sentenza n. 842 del 29 marzo 2001 e Consiglio di Stato sez. VI sentenza del 7 febbraio 2003 n. 650);

la Corte di cassazione ha ritenuto, in conformità alle direttive CEE nn. 74/409 e 92/43 (cfr. Cassazione III sezione penale sentenza n. 30), che per le zone di protezione speciale e per le zone speciali di conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche vigono i divieti sanciti dalla legge 394/91;

la legge n. 394 del 1991 include l'Alta Murgia nel primo programma triennale per le aree naturali protette classificandola come « Prioritaria Area di reperimento »;

la Regione Puglia ha sciolto la Commissione VIA a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale);

risulta all'interrogante che ad oggi la regione Puglia non ha ancora ottemperato a quanto previsto dall'articolo 28 legge regionale n. 11 del 2001 e cioè, non ha provveduto alla costituzione del Comitato VIA, ma continua ad emettere provvedimenti autorizzatori in materia di cave e di spietramenti sul territorio protetto dell'Alta Murgia, provvedimenti, secondo l'interrogante, assunti in palese violazione dell'obbligatorietà del parere del Comitato VIA e assunti in spregio delle Direttive europee che regolano la protezione delle aree naturali e in spregio delle normative vigenti —:

quali iniziative si intenda assumere presso la regione Puglia perché questa provveda agli adempimenti previsti dalle norme di legge che regolano la protezione delle aree naturali;

quali interventi si intenda adottare per la bonifica e il ripristino ambientale delle cave dismesse che vengono trasformate in discariche abusive, ricettacolo di rifiuti pericolosi e altamente tossici;

quali interventi si intenda assumere per l'immediata costituzione, contro ogni intento dilatorio, del « Parco dell'Alta Murgia ». (4-08070)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta in Commissione:

LANDI di CHIAVENNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'11 novembre 2003 risulta essere stata costituita la Fondazione Italia-Cina;

il suo Presidente Cesare Romiti ha affermato che la Fondazione « è una nuova realtà associativa necessaria a trasmettere un segnale concreto dell'atten-

zione con cui l'Italia guarda alla Cina e ne riconosce l'acquisita e crescente importanza nel contesto internazionale »;

il progetto è stato realizzato in accordo con i ministeri degli affari esteri e delle attività produttive, che godranno del diritto di indicare loro rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione —:

a) quali motivazioni abbiano indotto il ministero a partecipare alla Fondazione;

b) se il Ministro abbia attentamente valutato le conseguenze politiche e gli effetti nelle relazioni internazionali, in considerazione della nota assenza di sensibilità democratica da parte del Governo della Cina popolare verso la propria popolazione e verso alcuni Stati, in particolare Taiwan, Tibet e Birmania;

c) se tale iniziativa partecipativa, creando un precedente, potrà essere ripetuta verso altri Paesi;

d) se il Ministro abbia concorso o concorrerà anche sul piano economico per sostenere la Fondazione e comunque se la Fondazione è a titolo oneroso e gratuito. (5-02621)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Vezzano, provincia di La Spezia, all'interno della collina, in un area dell'Aeronautica militare ma contigua ad abitazioni di tipo civile, è localizzato un deposito di carburante per aerei a reazione, in particolare,